COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Prot. N._____ **Deliberazione N.27**

Seduta del 20-06-2011

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADDIZIONALE IRPEF ED INCREMENTO DELLO 0,20% -

L'anno **duemilaundici** addì **venti** del mese di **giugno** alle ore **20:50** ,in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista
dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **10** ed assenti, sebbene invitati, N. **5** Consiglieri Comunali,come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	A	OLIVA SALVATORE	A
BURGIO PAOLO	P	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	P	TERRANOVA EMILIO	A
PELLIGRA SERGIO	P	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	P	CARPINTERI ANGELO	A
D'AQUINO GIUSEPPE	P	PORRELLO EUGENIO	A
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	P
AUTERI BIAGIO	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco MANGIAFICO PIETRO** il quale ___ é presente.

Presiede l'adunanza il Presidente **BURGIO PAOLO** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 10
e pertanto dichiarata aperta la seduta che é Pubblica.

Il Capo Settore Affari Finanziari D.ssa Sebastiana Carpinteri relaziona sull'argomento specificando i motivi dell'incremento, inerenti la riduzione che lo Stato già applica ai trasferimenti erariali oltre alle riduzioni le Regione.

Il Consigliere Calafiore dichiara che voterà contro perché in questo modo Berlusconi, il quale dice che non metterà le mani nelle tasche degli italiani, costringe i comuni a farlo. Ritiene che con il federalismo fiscale le tasche dei cittadini saranno svuotate ancora di più. Conclude che voterà contro perché i cittadini devono sapere che gli attuali governanti mentono.

Il Consigliere Scorpo è amareggiato dall'intervento del Consigliere Calafiore perché ha trasformato un o.d.g. in un fatto nazionale, invece avrebbe gradito che egli avesse chiesto all'Amministrazione a cosa sarebbe stato destinato questo 0,2% dell'addizionale IRPEF. Afferma che le famiglie solarinesi nel giro di un anno solare hanno avuto la bufera della Sai 8, l'incremento della TARSU e ritiene che potrebbe farsi a meno di incrementare l'addizionale IRPEF. Dichiara di non condividere questo tipo di azione anche perché ritiene che la Regione attribuirà altre somme ai Comuni, come ha già fatto in diversi altri anni. Chiede all'Amministrazione quali servizi verranno erogati con le somme dell'addizionale.

Il Consigliere Germano dice che nell'ambito di un sistema generale di tagli ai trasferimenti, i Comuni si trovano a fare i conti anno dopo anno costantemente con essi. Ritiene che oggi si paghi ciò che i genitori hanno sbagliato. Al Consigliere Scorpo dice che è vero che bisogna dare una risposta politica, ma questo aumento è necessario e non è un vezzo. Sottolinea che nessuna Amministrazione, se non fosse necessario, farebbe un incremento ad un passo dalle elezioni. Questo incremento colpisce coloro che hanno delle possidenze fondiarie e l'aumento di una tassa, di poche euro, dà contezza di quanto la situazione economica sia grave. Questa soluzione, continua, consente di non effettuare un taglio di una qualche percentuale (es. 15%) a tutti i servizi e quindi anche quelli resi a favore delle fasce deboli ed è proprio a favore di queste ultime che verranno destinati i pochi fondi in più, derivanti dall'incremento dell'addizionale IRPEF. Dice che c'è stato un accordo politico data l'eccezionalità della situazione e, poiché non si sapeva l'ammontare dei trasferimenti, ritiene, quello approvato in schema l'unico bilancio possibile. Conclude che purtroppo si amministra il deserto.

Il Consigliere Scorpo dice che si dovrà discutere a fondo. Conclude che contesta che venga sostenuto che il regolamento possa essere superato dall'accordo politico anche perché negli ultimi anni è stato fatto diversamente.

Il Consigliere Calafiore dice che non ha fatto la domanda, che, ad avviso di Scorpo, doveva fare all'Amministrazione, perché ha ben letto lo schema di delibera ed ha seguito le delucidazioni della D.ssa Carpenteria; quindi il motivo dell'aumento risulta più che chiaro. Comunque, conclude, il suo voto resterà contrario, perché le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri che non metterà le mani nelle tasche degli italiani non sono veritiere.

Il Presidente mette a votazione l'approvazione del Regolamento Comunale per l'addizionale Irpef con l'incremento dello **0,2%** e della proposta di deliberazione, per come redatti dall'ufficio ed in atti, che vengono approvati dai 10 Consiglieri presenti e votanti con 7 voti a favore e 3 contrari (Burgio - Scorpo - Calafiore), votazione palesemente espressa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dalla Legge 27/12/2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007), recita:

"1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Richiamata la propria deliberazione di Consiglio n. 32 del 12/07/2002 con la quale per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 360/1998, venne istituita, in questo Comune, con decorrenza dall'anno 2003, l'addizionale comunale all'irpef con aliquota nella misura dello 0,2 per cento;

Dato atto che l'aliquota in oggetto è sempre rimasta invariata essendo stata confermata con deliberazioni della Giunta Comunale per gli anni dal 2004 al 2010;

Considerato che l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112, introdotto dalla legge di conversione 06/08/2008 n. 133, ha disposto che resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero le maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);

Richiamato il provvedimento di Giunta Municipale n.70 in data 08/04/2011, assunto in periodo di blocco tariffario e comunque in una fase interlocutoria degli effetti del D.Lgs.14/03/2011, n.23 (disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale), che confermava anche per l'anno 2011 l'aliquota dell'addizionale all'Irpef nella misura applicata per l'anno 2010 ovvero dello 0,2 per cento;

Visto che è stato emanato il Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 (pubblicato in G.U. n. 67 del 23/03/2011), recante " Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", che è entrato in vigore il 07/04/2011, il quale prevede, all'art. 5, che i Comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento, possono esercitare la facoltà di istituire o aumentare tale aliquota, nel corso del corrente anno 2011, in misura non superiore allo 0,2 per cento annuo, fino al limite massimo, per i primi due anni, pari allo 0,4 per cento. Tale facoltà è subordinata alla emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un regolamento governativo oppure, in mancanza di tale emanazione, viene espressamente data la possibilità ai Comuni di esercitare la facoltà sopra citata;

Preso atto che in data 02 Maggio 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale, in risposta ad un quesito specifico da parte di un Comune sulla possibilità di deliberare l'aumento dell'addizionale Irpef prima della scadenza dei sessanta giorni (7 Giugno 2011) indicata dal decreto sul federalismo, ha emesso la risoluzione n. 1/DF con la quale indica *che " .....gli enti locali non possono legittimamente procedere all'istituzione dell'addizionale ovvero all'aumento dell'aliquota di compartecipazione prima del 7 Giugno 2011;*

Rilevato che, trascorsi i previsti 60 giorni (*7 Giugno 2011*), in mancanza di emanazione del previsto regolamento governativo, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011 è attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, entro i limiti stabiliti, previa adozione di apposito regolamento;

Constatato che a seguito del taglio dei trasferimenti erariali attuato dallo Stato in esecuzione dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di bilancio e di mantenere inalterata la qualità dei servizi erogati, si ritiene necessario per l'anno 2011, provvedere alla revisione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta del reddito per le persone fisiche;

Riconosciuto, altresì, che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisce un'ulteriore articolazione dell'autonomia finanziaria dei Comuni nella direzione del federalismo fiscale nell'ambito del generale riordino della fiscalità locale;

Ammesso che questo Ente si trova nella condizione di poter incrementare l'aliquota fino allo 0,4%, prevista dall'art. 5 del soprarichiamato provvedimento;

Considerato, ai sensi la Legge 27/12/2006, n° 296, (Legge Finanziaria 2007, si rende necessario approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base delle indicazioni sopra richiamate, il cui testo viene a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n° 938 del 12.03.2007, ha precisato che oltre all'istituzione, anche la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF può avvenire esclusivamente mediante regolamento di competenza consiliare;

Rilevato, ai sensi dell'art. 27 comma 8, della Legge 448/2001, che i Comuni possono deliberare l'aliquota entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e da applicare a partire dall'inizio dell'anno cui il bilancio si riferisce;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge. 296/2006 che prevede che " gli enti deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che con Decreti del Ministero Interni rispettivamente : in data 17/12/2010, in data 16/03/2011 il termine stabilito dall'art. 151 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito inizialmente al 31/03/2011 e successivamente al 30/06/2011;

VISTO il Regolamento delle entrate comunali, adottato nella seduta di Consiglio n.13 in data 26/03/2008;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15/12/97, n.446;

VISTA la Legge 08/06/90, n.142 recepita con L.R. 11/12/91, n.48;

VISTA la L.R. 23/98 di recepimento della Legge 127/97;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, contenuto D.Lgs.18/08/2000, n.267 ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e Legge Regionale n.46/91;

Con voti favorevoli sette, contrari tre, astenuti ____, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011, composto da n. 10 articoli;

2)) Di incrementare per l'anno 2011, per quanto in premessa, di un ulteriore 0,2 per cento, stabilendo che l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari allo 0,4 per cento.(zerovirgolaquattropercento);

3) di invitare il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune a provvedere a tutti gli adempimenti utili per l'esecutività della presente delibera;

4) di provvedere l'invio della presente deliberazione al Ministero delle Finanze –Direzione Centrale per la fiscalità locale ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

5) di provvedere l'invio alla Giunta Municipale per gli adempimenti di competenza;

6) di dichiarare il presente atto, a seguito di votazione con voti favorevoli n.— contrari n. immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 4 del T.U. n.267/2000.

COMUNE DI SOLARINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), ed ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dal Consiglio Comunale di Solarino, con deliberazione n. 32 del 12/07/2002, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 12 Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Solarino, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Solarino, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5
Variazione dell'aliquota

1. La misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, già stabilita in 0,2% (zerovirgoladuepercento) punti percentuali per l'anno d'imposta 2010, è fissata in 0,4% (zerovirgolaquattropercento) punti percentuali, con decorrenza dall' 01/01/2011.

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme vigenti, con modifica del presente regolamento, con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito di cui al D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

4. A norma dell'art. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di mancata approvazione della variazione all'aliquota entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione, la stessa si intende prorogata di anno in anno.

Art. 6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale sul reddito imponibile dell'anno precedente, con l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento, qualora la pubblicazione della deliberazione sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento, ovvero con l'aliquota vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva. Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili.

3. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 7
Esenzioni

1. Potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per l'anno 2011, non sono previste soglie di esenzione.

Art. 8
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10
Efficacia

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2011**.

COMUNE DI SOLARINO

- Provincia di Siracusa –

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ~~GIUNTA~~-CONSIGLIO

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'addizionale IRPEF ed incremento dello 0,20%

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto _____
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____ VISTO: IL CAPO SETTORE AFF. FIN. _____

Solarino lì 13/06/2011

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto _____
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino lì 13/06/2011 IL RAGIONIERE CAPO _____

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su espressa richiesta della G.M. date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Solarino lì _____ IL SEGRETARIO CAPO _____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Rag. Capo attesta e conferma la copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione di G.C./C.C.n° ____ del _____ avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino lì _____ IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente

F.to BURGIO PAOLO

Il Consigliere anziano — **Il Segretario Comunale**

F.to GERMANO GIUSEPPE — **F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA**

==========

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal **17-07-2011** al **31-07-2011** col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE — **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to TARANTELLO ANGELO — **F.to D.ssa SPAGNA ANNA**

==========

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno **17-07-2011** al giorno **31-07-2011** , ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa_____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 01-08-2011

IL MESSO — **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to TARANTELLO ANGELO — **F.to D.ssa SPAGNA ANNA**

==========

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

==========

E' copia conforme all'originale
Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA